

La pronuncia del Tribunale di Catania affronta due importanti questioni legate all'applicazione della legge n. 54/2006:

- **l'affidamento esclusivo del figlio minore;**
- **la determinazione del contributo per il mantenimento (indiretto) del figlio minore da porre a carico del genitore non affidatario, tenendo conto dei beni di proprietà di quest'ultimo (nella specie, casa coniugale e somme di denaro) fittiziamente intestati a terze persone.**

Con riferimento alla prima questione, il Giudice adito ha preliminarmente sostenuto, del tutto correttamente, che la sussistenza di una notevole conflittualità tra i coniugi non avrebbe, di per sé, giustificato l'affidamento esclusivo del minore, alla luce della *ratio legis* della novella; specificando, tuttavia, che, nel caso di specie, il rigetto della richiesta di affidamento condiviso della prole, avanzata dal padre, era giustificata da «ragioni manifestamente ostative» che travalicavano i limiti dell'ordinaria conflittualità, tenuto conto che il padre: *a*) si trovava in stato di detenzione per il reato di tentato omicidio della moglie; e *b*) era affetto da gravi patologie psichiche.

Con riferimento alla seconda questione trattata dalla pronuncia in esame, deve osservarsi che, applicando il principio introdotto dal modificato art. 155, comma 6, c.c., il Giudice, nel valutare le risorse economiche del genitore onerato (ai sensi dell'art. 155, comma 4, punto 4), c.c., ha tenuto conto dei beni di sua proprietà, nonostante gli stessi fossero stati fittiziamente intestati a dei prestanomi (secondo quanto dichiarato dallo stesso genitore in sede di udienza presidenziale).

TRIBUNALE DI CATANIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

(ex art. 708 c.p.c.)

Il Giudice Dr.ssa Concetta Pappalardo, in funzione di Presidente,

Letti gli atti del procedimento iscritto al N. *****/**** R.G., avente ad oggetto ricorso per separazione giudiziale dei coniugi C. e Z., sciogliendo la riserva formulata all'udienza presidenziale di comparizione delle parti del **/*/****, all'esito della quale è stato assegnato alle parti termine di gg. 20 per note;

Ritenuto che le parti sono comparse innanzi al Presidente, e che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;;

Ritenuto che, nel caso in esame, la richiesta di affido condiviso del figlio minore della coppia nato nel 1994 – avanzata dal padre, alla luce del novellato art. 155 C.C., soltanto nelle note autorizzate non può, all'evidenza, trovare accoglimento, sussistendo ragioni manifestamente ostative all'accoglimento di tale richiesta, nell'interesse morale e materiale del minore;

Ritenuto che, in particolare, nel caso in esame, - oltre a sussistere una notevole conflittualità tra i coniugi che di per sé non sarebbe ostativa all'affido condiviso, alla luce della *ratio legis* sottesa alla novella – lo Z. si trova attualmente detenuto per essere stato arrestato in flagranza del reato di tentato omicidio della moglie, commesso in data **/**/****, (cfr. verbale d'arresto in flagranza in atti) ed è inoltre affetto, quanto meno secondo il suo stesso assunto difensivo, da gravi patologie psichiche (cfr. comparsa di risposta);

Ritenuto che, alla luce dei suddetti elementi ed, in specie, tenuto conto del gravissimo episodio di violenza da ultimo richiamato, che, all'evidenza, travalica i limiti dell'ordinaria conflittualità tra coniugi separandi, non appare conforme all'interesse morale e materiale del minore disporre l'affidamento condiviso che appare del tutto impraticabile;

Ritenuto che, pertanto, appare opportuno e conforme all'interesse del minore, che egli venga affidato in via esclusiva alla madre, con cui ha sempre vissuto e convive presso l'abitazione dei nonni materni;

Ritenuto che, nel caso in esame, la ricorrente non ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, - che, peraltro, come confermato dal resistente innanzi al Presidente, è stata da quest'ultimo fittiziamente intestata a terzi, - sicché allo stato degli atti non vi è luogo a provvedere;

Ritenuto che, - pur avendo in linea generale il padre diritto-dovere di mantenere rapporti abituali con la prole, - nel caso in esame, allo stato degli atti, deve tenersi conto, per un verso, dello stato di detenzione in cui si trova lo Z., e, per altro verso, della circostanza che la madre ha già condotto in visita carceraria il minore, sicché appare opportuno prevedere che il padre sino a quando durerà la sua detenzione potrà vedere il figlio, accompagnato dalla madre e nel rispetto dei regolamenti penitenziari, una volta al mese presso il luogo di detenzione;

Ritenuto che affidato il minore alla madre in via esclusiva il padre deve concorrere al suo mantenimento con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed all'esigenze del minore;

Ritenuto che, alla luce delle condizioni economiche dello Z., - che percepisce una pensione d'invalidità di circa E. 234,00 mensili, è attualmente detenuto e non lavora, ma è proprietario della casa coniugale che ha dichiarato di aver fittiziamente intestato ad un prestanome e della metà della somma di 86.000,00 circa, che ha dichiarato essere per metà della moglie, pur avendola fittiziamente intestata ad un terzo (cfr. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale), - appare corretto determinare in E. 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, il contributo di mantenimento per il figlio minore, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;

Ritenuto che, nel caso in esame, sussistono anche i presupposti perché il marito contribuisca al mantenimento della moglie che, - pur essendo di giovane età e pur avendo avuto pregresse esperienze lavorative, - è allo stato disoccupata ed, inoltre, è stata privata della disponibilità della casa coniugale e soffre degli esiti invalidanti delle gravi ferite riportate in seguito al suo tentato omicidio (cfr. relazione medica e foto in atti), sicché va posto a carico dello Z. l'obbligo di versare alla C. un assegno mensile di E. 250,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;

P.Q.M.

Affida in via esclusiva il figlio minore alla madre, e regola la possibilità del padre di vedere il figlio come in motivazione;

Dispone che lo Z. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla moglie affidataria, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di E. 250,00 mensili, ed al mantenimento della moglie versando la somma di E. 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.

Catania, 18/5/2006

Depositato in Cancelleria il 18 MAG. 2006